



Città Metropolitana di Messina

Decreto Sindacale N. 18 del 30/06/2025

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO GRATUITO PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA “PREVENZIONE E VALUTAZIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO. TRASPORTI, MOBILITÀ ED INTEGRAZIONE NELL’AREA DELLO STRETTO DI MESSINA. INFRASTRUTTURE TERRITORIALI, NAUTICHE ED AEROPORTUALI. PROCESSI DI MEDIAZIONE TERRITORIALE E MISURE COMPENSATIVE. ATTRAZIONE INVESTIMENTI”.

PRESO ATTO CHE l’art. 14 della L.R. n 7/1992 come da ultimo sostituito dall’art 9 comma 1 L.R.n. 5/2021 e integrato e modificato dall’art. 15, comma 11 della L.R. 9/2023 dispone, fra l’altro, al comma 1 che che – tra l’altro – dispone che : *“il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione. L’oggetto e le finalità dell’incarico devono essere definiti all’atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le omissis;*

CHE, ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

CONSIDERATO che detta facoltà di cui alla richiamata disposizione normativa si sostanzia nel conferimento di incarichi che non costituiscono rapporto di pubblico impiego né attribuiscono poteri gestionali ma hanno la finalità di supporto all’espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco Metropolitanò nell’ambito dei propri compiti istituzionali;

RICHIAMATO, a tal proposito, l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti sez Consultiva con deliberazione n. 10/2011 S.R.Par. che riconosce che *“gli esperti ex art 14 L.R. 7/92, oggi novellato dall’art. 9 della L.R. 5/2021 sono consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell’attività di programmazione e di indirizzo dell’attività amministrativa, tipica dell’Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo”;*

RICHIAMATA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiano giustificate , da un lato, per via dell’incremento di competenze e dall’altro con l’esigenza di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell’ambito dell’amministrazione;

CHE tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell’incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell’ente, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria;

RICHIAMATO l’orientamento della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ed in particolare la sentenza n. 3123/2007 –Sezione Giurisdizionale-, confermata dalla successiva sentenza n. 334/A/2008 della stessa

Corte, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, con le quali sentenze il Giudice Contabile ha, tra l'altro, affermato:

1. Che, ai sensi dell'art.15, lett."o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di *"regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative"*;
2. Che il Sindaco, nell'espletamento delle proprie attività di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione Sicilia n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. Che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico;
4. Che vi è differenza ontologica tra le *"collaborazioni ad alto contenuto di professionalità"* previste dall'art. 51-co.7- della L. 8 giugno 1990, n.142 (oggi art.110, co.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Regione Siciliana con la L. n. 48/91, e gli incarichi di cui all'art.14 della L.R. n.7/92, basati su uno stretto rapporto fiduciario tra il Sindaco e gli esperti;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014 con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle sezioni riunite per la Regione Siciliana nella deliberazione n. 19/2013, ovvero gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporto di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze;

RICHIAMATI gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti - sez controllo per la Regione Siciliana (cfr Deliberazione n 33/2014/PAR) che individua la natura fiduciaria degli incarichi di che trattasi il cui conferimento avviene *intuitu personae*;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi di un esperto cui affidare l'incarico di espletare le attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle attribuzioni del sindaco e aventi attinenza con i compiti istituzionali, nonché sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma di mandato, con particolare riferimento alle materie di seguito specificate: *"Prevenzione e valutazione del contenzioso giudiziario. Trasporti, Mobilità ed integrazione nell'area dello stretto di Messina. Infrastrutture territoriali, nautiche ed aeroportuali. Processi di mediazione territoriale e misure compensative. Attrazione investimenti."*

CONSIDERATO che l'avv. Giuseppe Laface, appositamente interpellato, ha manifestato espressamente la propria disponibilità ad esercitare l'incarico de quo, a titolo gratuito;

PRESO ATTO, altresì, della dichiarazione d'insussistenza delle cause di inconferibilità, ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013 e succ mm.ii. e di assenza di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico professionale ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012.;

VISTO il combinato disposto dall'art. 24 -punto4- della L.R. n. 26/93 e della L.R. n. 7/92: *"Si applicano al Presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della L.R. 26 agosto 1992, n.7"*;

Vista la L.R. n. 17 dell'11. Agosto 2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Vista la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

Visto l'art.17 della L. n. 124/2015;

Vista la L. R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii.;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

Visto il vigente Statuto;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

DECRETA

CONFERIRE all'Avv. Giuseppe Laface, ai sensi della normativa sopra citata e per le motivazioni esposte in

premessa, che qui si intendono integralmente riportate, l'incarico di esperto del Sindaco a titolo gratuito per le attività connesse alla “ *Prevenzione e valutazione del contenzioso giudiziario. Trasporti, Mobilità ed integrazione nell'area dello stretto di Messina. Infrastrutture territoriali, nautiche ed aeroportuali. Processi di mediazione territoriale e misure compensative. Attrazione investimenti.*”

DARE ATTO che l'incarico come sopra conferito, avrà decorrenza dalla data di accettazione e sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e sarà svolto in diretta collaborazione con il Sindaco metropolitano e avrà la durata di 1 (uno) anno , con possibilità di proroga/rinnovo;

APPROVARE l'allegato schema di disciplinare di incarico che regola i contenuti e le modalità di espletamento dell'incarico;

AUTORIZZARE l'Avv Giuseppe Laface all'espletamento delle attività connesse al presente incarico, alla utilizzazione di supporti logistici e strumentali dell'Ente;
Precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

STABILIRE per esplicita volontà delle parti, che l'incarico è a titolo gratuito, senza che l'Avv. La Face abbia nulla a pretendere né a titolo di compenso;

DARE ATTO che il presente incarico può essere revocato in qualunque momento, ad insindacabile giudizio del Sindaco metropolitano o per rinuncia del professionista

DARE ATTO, pertanto, che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente e che è revocabile o rinunciabile in qualunque momento su iniziativa di una delle due parti.

NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato e trasmettere copia al Segretario Generale e ai Dirigenti.

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D. Lgs. n° 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n° 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

DISPORRE la pubblicazione sul sito web istituzionale, all'albo pretorio informatico e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione Atti Organo indirizzo politico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60gg – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg presso il Presidente della Regione.

Il Sindaco Metropolitano
Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)